



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
http://www.cattolica.net  
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401  
email:info@cattolica.net

SETTORE 4: FRONT OFFICE AL CITTADINO, SERVIZI DEMOGRAFICI, URP, PROTOCOLLO –  
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI - GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E  
PARCOMETRI – SOCIETÀ PARTECIPATE – TRIBUTI – CONTRATTI – ORGANIZZAZIONE,  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE – FARMACIE COMUNALI



## Tributi

RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO A GEAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) E DEI TRIBUTI LOCALI QUALI L'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA TARI GIORNALIERA

Cattolica, 16 giugno 2017

Per verificare la legittimità di un affidamento diretto dei servizi di cui all'oggetto alla società Geat S.p.A. è necessario esaminare la normativa attualmente vigente al riguardo delle società partecipate e verificare se nel caso specifico essa è rispettata o, in caso contrario, se possano essere previsti adeguamenti nei termini richiesti.

In base alla normativa attuale, e precisamente all'art.2, comma 1, lettera o), D.lgs.175/2016 GEAT S.p.A. è a tutti gli effetti una “società in house”;

Le “società in house”, a norma dell'art.16, D.lgs.175/2016, ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto purchè non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Gli statuti delle società devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, fermo restando comunque il rispetto dell'art.192, D.lgs.50/2016.

L'art.5, D.lgs.50/2016, detta le condizioni perchè possa dirsi operante il controllo analogo o congiunto degli Enti pubblici partecipanti sulle “società in house”, che insieme al requisito per cui l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore e a quello della non partecipazione diretta di capitali privati, consente di escludere le concessioni, gli appalti pubblici e gli accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico ai principi comuni in materia di contratti pubblici.

A sua volta l'art.192, D.lgs.50/2016, detta ulteriori condizioni affinché si possano escludere le concessioni, gli appalti pubblici e gli accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico ai principi comuni in materia di contratti pubblici e precisamente: al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 si iscrivono in un elenco tenuto dall'ANAC, al comma 2, che le stazioni appaltanti, nell'affidare “in house” un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, al comma 3, che sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente siano pubblicati e aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Per quanto riguarda l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.192, comma 1, D.lgs.50/2016, l'ANAC, oltre ad essere il soggetto deputato alla sua tenuta, è anche quello che, in base alla stessa norma, ha dettato le modalità e i criteri da rispettare per ottenere l'iscrizione, che deve essere previamente richiesta dagli Enti interessati; a tal proposito l'Autorità ha pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 Marzo 2017, le “Linee guida” n.7 “per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”; ai sensi dell'art.9 delle Linee, tale atto è entrato in vigore il 29/3/2017 e le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore. Fino a tale data i

soggetti aggiudicatori possono effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del D.lgs.50/2016.

Il presidente dell'ANAC, in data 10/5/2017, ha emesso un Comunicato con il quale il termine per l'avvio della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, viene posticipato al 15/9/2017; pertanto, fino a tale data, come detto più sopra, i soggetti aggiudicatori possono effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del D.lgs.50/2016.

GEAT S.p.A. rispetta già ora tutte le condizioni poste dall'art.5, D.lgs.50/2016 dall'art.16, del D.lgs.175/2016, e delle Linee guida n.7 dell'ANAC in materia di controllo, esclusività dell'attività, partecipazione societaria, e che eventuali adempimenti correttivi, comunque marginali, saranno senz'altro adottati in seguito ai rilievi che potrebbero scaturire dal controllo operato dall'ANAC in base all'art.192, comma 1, D.lgs.50/2016, finalizzato all'iscrizione del Comune di Cattolica nell'Elenco di cui alla norma appena citata, la cui domanda è in corso di preparazione. A tal proposito il Comune di Riccione, in data 16/6/2017, con lettera conservata agli atti della presente relazione, ha comunicato, in conformità al punto 4.3 delle "Linee guida" n.7, che dal 15/9/2017 si occuperà di presentare la domanda di iscrizione all'elenco riferita a tutti i soggetti interessati, ivi compreso, naturalmente, il Comune di Cattolica.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di cui all'art.192, comma 2, D.lgs.50/2016, a salvaguardia della concorrenza, della convenienza economica e dei benefici per la collettività, il Comune di Cattolica ha innanzitutto verificato se è possibile reperire sul mercato gli stessi servizi a condizioni tecniche ed economiche migliori di quelle proposte da GEAT S.p.A..

Verificato che sul ME.PA., piattaforma di commercio elettronico della Pubblica Amministrazione, sono iscritte molte imprese che offrono servizi analoghi a quelli da affidare ma non sono pubblicate offerte di condizioni tecniche ed economiche, bensì solo semplici elenchi di ditte, non è consentito di effettuare un paragone tra le condizioni della offerte dalla società in house GEAT S.p.A. e le altre sul mercato.

Si è dunque provveduto a fare una ricerca di mercato avente ad oggetto il raffronto degli aggi stabiliti per un congruo numero di affidamenti di diversi Comuni italiani con quello offerto da GEAT S.p.A., la cui documentazione è conservata agli atti della presente relazione, ed è risultato che mentre GEAT S.p.A. preleva attualmente un aggio pari del 10% sulle somme incassate, e ha proposto di rinegoziare l'affidamento con un aggio del 9% delle somme incassate, l'aggio medio praticato ai Comuni del campione esaminato è del 18,22%.

E' dunque indubbia la convenienza economica di un affidamento a GEAT S.p.A. del servizio di cui trattasi, nel rispetto della concorrenza.

I benefici della collettività di un nuovo affidamento a GEAT S.p.A. del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e dei tributi locali quali l'imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la TARI giornaliera risiedono essenzialmente nella continuazione di un rapporto apprezzato dall'utenza, efficiente e rodato nel tempo e che assicura un'efficace controllo dell'evasione.

Per quanto riguarda la condizione di cui all'art.192, comma 3, D.lgs.50/2016, il Comune, del resto obbligato da norme emanate precedentemente, pubblica e aggiorna ordinariamente, sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

V'è infine da rilevare come anche l'art.52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.lgs. n.446/1997, preveda la possibilità per gli Enti Locali di affidare l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate a società a capitale interamente pubblico, in base alle seguenti condizioni, tutte rispettate da GEAT S.p.A.: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

La sottoscritta Dirigente, alla luce di quanto precede, esprime pertanto parere favorevole ad un nuovo affidamento diretto alla società "in house" GEAT S.p.A. del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e dei tributi locali quali l'imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la TARI giornaliera per il triennio 1/7/2017-30/6/2020.

Allegati agli atti della presente relazione:

1) documentazione ricerca di mercato;

2) comunicazione Comune di Riccione in merito ad iscrizione elenco ANAC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4  
Dott.ssa Claudia Rufer